



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2637 del 2019, proposto da

Fabio Andrea Bifulco, Maurizio Boifava, Andrea Ivan Bullo, Filippo Martinez, Fabio Pellicani, Ruggero Tumbiolo, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Andrea Bifulco, Maurizio Boifava, Andrea Ivan Bullo, Alessandro Dal Molin, Filippo Martinez, Fabio Pellicani, Ruggero Tumbiolo, Francesco De Marini, Simona Motta, Max Diego Benedetti, Joseph Brigandi', Guido Reggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Francesco De Marini in Milano, via E. Visconti Venosta, n. 7;

contro

Comune di Pieve Emanuele; non costituito in giudizio;

nei confronti

Ordine degli Avvocati di Milano; non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti - Solom, rappresentato e difeso

dagli avvocati Fabio Andrea Bifulco, Maurizio Boifava, Andrea Ivan Bullo, Alessandro Dal Molin, Filippo Martinez, Fabio Pellicani, Ruggero Tumbiolo, Francesco De Marini, Simona Motta, Max Diego Benedetti, Joseph Brigandi', Guido Reggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco De Marini in Milano, via E. Visconti Venosta, n. 7;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

dell'avviso, del disciplinare, e del capitolato, relativi alla procedura indetta dal Comune di Pieve Emanuele (MI) per l'affidamento dei servizi legali CIG Z3D2A103AA, e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi espressamente inclusa la determinazione n. 1202 del 21 ottobre 2019, di approvazione della documentazione concorsuale.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un sommario esame, il ricorso sia assistito dal requisito del fumus boni iuris considerate, in particolare

la natura discriminatoria e irragionevole della clausola che preclude la partecipazione agli avvocati che non abbiano avuto in passato tra i loro clienti Pubbliche Amministrazioni, ben potendo questi ultimi aver maturato l'esperienza necessaria a divenire affidatari della procedura impugnata, anche difendendo soggetti privati nei giudizi amministrativi;

l'indeterminatezza e l'eterogeneità delle prestazioni richieste, ciò che preclude la possibilità di formulare un'offerta ponderata;

la contrarietà della lex specialis alla legge professionale, nella parte in cui prevede la corresponsione di un corrispettivo fisso indipendentemente dal numero dei contenziosi, ciò che pare violare il principio dell'equo compenso, e nella parte in cui prevede l'assegnazione di un punteggio preferenziale in favore degli avvocati che hanno patrocinato giudizi conclusi con un esito positivo per le amministrazioni, considerato che la loro attività non ha ad oggetto obbligazioni di risultato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare, e per l'effetto sospende l'efficacia del provvedimento in epigrafe impugnato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10.6.2020.

Condanna il Comune di Pieve Emanuele al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore dei ricorrenti, che liquida in Euro 1.000,00, oltre agli oneri di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

Fabrizio Fornataro, Consigliere

L'ESTENSORE
Mauro Gatti

IL PRESIDENTE
Domenico Giordano

IL SEGRETARIO